

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 34 del 23 Settembre 2015

### **1. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Ancora nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 69837 del 18 maggio 2015** reca chiarimenti sulle modalità di indicazione dello sconto applicato in caso di vendite sottocosto e in particolare risponde al quesito se il prezzo iniziale, lo sconto applicato ed il prezzo finale devono essere indicati anche nei volantini e nel materiale pubblicitario.

**2) La risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015** risponde al quesito se sia necessario o meno procedere alla reintestazione dell'autorizzazione per il commercio ambulante da parte del precedente proprietario, stante il successivo trasferimento della proprietà per atto tra vivi in capo al nuovo proprietario che è stato anche l'ex conduttore per contratto di affitto di ramo d'azienda.

**3) La risoluzione n. 79957 del 29 marzo 2015** risponde al quesito se lo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata possa essere considerato legittimo.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), interpellata sul caso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato le considerazioni espresse in precedenza dallo stesso Ministero con nota n. 30776 del 5 marzo 2015.

Tuttavia, nonostante che, in base all'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, non si ravvisa un divieto di svolgimento dell'attività in questione e che la medesima non può considerarsi di per sé illegittima ai sensi di tale articolo né, più in generale, ai sensi della normativa a tutela della concorrenza, l'Antitrust ha ritenuto tuttavia opportuno effettuare alcune precisazioni, ritenendo tale attività è da ritenersi legittimamente effettuata solo nel caso in cui la società di marketing proceda alla rilevazione dei prezzi praticati nei seguenti limiti e con le seguenti finalità: lo scambio di informazioni deve avere "*mere finalità statistiche*" e non costituire invece "*un sistema istituzionalizzato e periodico di comunicazione tra società concorrenti*".

**4) La risoluzione n. 86321 del 9 giugno 2015** reca chiarimenti in merito ai limiti e alle modalità alle quali devono sottostare le imprese artigiane legittimate ad effettuare il consumo sul posto.

**5) La risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015** reca precisazioni in materia di orari applicabili agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

**6) La risoluzione n. 96410 del 19 giugno 2015** reca precisazioni in merito all'obbligo di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti in vendita da parte dei commercianti. Nello specifico risponde al quesito sull'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura in caso di prodotti per la persona, solari, creme, prodotti alimentari per bambini venduti presso una parafarmacia.

**7) La risoluzione n. 99738 del 23 giugno 2015** risponde a due quesiti:

**a)** se un soggetto, inquadrato nel livello B2 ex 2 del CCNL dell'Industria turistica, possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 59/2019;

**b)** se i lavoratori appartenenti al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti possano essere ritenuti dipendenti di imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.](#)

## **2. VENDITE SOTTOCOSTO - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

In caso di vendita straordinaria, **di qualunque tipologia della medesima si tratti**, deve essere esposto il prezzo normale di vendita del prodotto e la percentuale di sconto o ribasso che viene praticata.

Anche nel caso di vendita sottocosto sussiste l'**obbligo di indicare anche sul materiale pubblicitario (depliant)** lo sconto praticato, oltre al prezzo normale di vendita, nonché, ovviamente, l'indicazione del prezzo scontato.

Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **risoluzione n. del 69837 del 18 maggio 2015**, emanata in risposta ad una richiesta di ulteriori chiarimenti sulle modalità di indicazione dello sconto applicato in caso di vendite sottocosto e, in particolare, se il prezzo iniziale, lo sconto applicato ed il prezzo finale devono essere indicati anche nei volantini e nel materiale pubblicitario.

Il Ministero richiama due disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998:

a) il **comma 5 dell'art. 15**, il quale dispone che *"I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo"*;

b) il **comma 1 dell'articolo 14**, il quale dispone che *"I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo"*.

Di conseguenza, in tutti i casi nei quali vige, ai sensi dell'articolo 14, l'obbligo di pubblicità del prezzo, in caso di vendita straordinaria, di qualunque tipologia della medesima si tratti, deve essere esposto il prezzo normale di vendita del prodotto e la percentuale di sconto o ribasso che viene praticata.

Quanto sopra espresso non contrasta – chiarisce infine il Ministero - con il richiamato punto 7.2 della circolare 3467 del 28 maggio 1999, nel quale la scrivente Direzione Generale ha inteso chiarire che, considerata la specifica tipologia di vendita straordinaria - caratterizzata dall'offerta ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto - la norma relativa alla pubblicità può ritenersi soddisfatta anche con l'**indicazione dello sconto in termini assoluti e non percentuali**. In effetti, pertanto e correttamente, la quasi totalità delle offerte sottocosto in tal modo viene indicata nel materiale pubblicitario.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

## **3. MASSAGGI RIVOLTI AL BENESSERE DELLA PERSONA - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

L'attività professionale di massaggi di tipo rilassante, rivolta principalmente al benessere della persona, **non può essere considerata sanitaria**.

Nello specifico, le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere", in assenza di specifiche disposizioni legislative, **non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio**, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.

Del resto, è la legge n. 1 del 1990 che esplicita espressamente che, solo ove sussistano le predette finalità estetiche, le prestazioni e i trattamenti possono essere eseguiti unicamente da soggetti in possesso della qualificazione professionale.

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **risoluzione n. 85939 dell'8 giugno 2015**, emanata dopo aver interpellato il Ministero della Salute in relazione alle

attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona, le quali non trovano precisa corrispondenza con la normativa riguardante l'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990, quali, ad esempio i centri di massaggio thailandesi.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

#### **4. INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE - Esonero dal pagamento del diritto annuale - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, è da intendersi **limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività**, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate.

E' questo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere n. 117280 del 14 luglio 2015**, emanato in risposta ad un preciso quesito posto da una società di telecomunicazioni circa l'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti "*incubatori certificati di start-up innovative*".

Le agevolazioni previste vanno considerate alla luce di quanto disposto sia dall'art. 1 del D.M. 21 febbraio 2013, dove viene riportata la definizione di "*incubatori certificati di start-up innovative*", che dal citato art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, e quindi - secondo il Ministero - vanno riferite agli incubatori certificati e, pertanto, in primo luogo alle **società che svolgono tale attività in modo esclusivo**; mentre per le società che svolgono tale attività in modo non esclusivo, "*tali agevolazioni devono necessariamente intendersi, secondo criteri di ragionevolezza, limitate al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tali agevolazioni all'intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate*".

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento di tale argomento clicca qui.](#)

#### **5. LAVORO - Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 53, gli ultimi quattro decreti legislativi attuativi della legge n. 183/2014 (**Jobs Act**). Si tratta dei seguenti provvedimenti:

**1) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di **ammortizzatori sociali** in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

**2) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149:** Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'**attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale**, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

**3) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di **servizi per il lavoro e di politiche attive**, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

**4) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151:** Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di **rapporto di lavoro e pari opportunità**, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

LINK:

[Per scaricare il testo dei quattro decreti legislativi clicca qui.](#)

LINK:

[Per in approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - Pubblicato il decreto che reca misure per la crescita**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale m. 220 del 22 settembre 2015, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante "**Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**".

Il Decreto, attuativo della legge delega fiscale, introduce significative modifiche alle attuali disposizioni di fiscalità nazionale ed internazionale, alcune delle quali sono già in vigore dal 2015 e ridisegna gran parte della fiscalità internazionale e nazionale.

Introdotta l'art. 31-ter (*Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*) al D.P.R. n. 600/1973, le cui disposizioni si applicheranno solo dopo l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (art.1).

Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare **non inferiore a trenta milioni di euro** e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'**istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento** e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda (art. 2).

Numerose le modifiche apportate al D.P.R. n. 917/1986 in materia di: dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3); di interessi passivi (art. 4); di costi *black list* e di valore normale (art. 5); di consolidato nazionale (art. 6); di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (art. 7); di disciplina delle controllate e delle collegate estere (art. 8); di spese di rappresentanza (art. 9); di liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento *black list* (art. 10); di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero (art. 11); di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (art. 12); di perdite su crediti (art. 13); di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (art. 14); di Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 15); di regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7. ORIENTAMENTI SOCIETARI - Nuove massime dai Notai del Triveneto**

Il **Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie** ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, le nuove massime in materia di diritto societario, predisposte dalla competente commissione di studio e presentate il 19 settembre scorso in occasione di un convegno.

Si tratta di **16 nuove massime**, raccolte in un documento unico, che suggeriscono le linee di comportamento da tenere in relazione ad alcune questioni specifiche toccate dalle più recenti modifiche normative.

Tra queste, ad esempio, formano oggetto di approfondimento:

- l'**ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 2343-ter C.C.** disposto dal D.L. n. 91/2014 (H.A. 15). Al riguardo, la massima sottolinea come per il caso di trasformazione mediante ricorso ai sistemi di valutazione alternativi, non sia previsto un rinvio esplicito né al comma 4 dell'art. 2343-ter C.C., che sancisce la responsabilità dell'esperto, né all'art. 2343-quater C.C., che prevede, da parte dell'organo amministrativo, il procedimento di verifica che non siano intervenuti fatti eccezionali tali da incidere sul valore dei beni oggetto di valutazione. In merito, la massima ritiene che la verifica sia comunque applicabile anche alle nuove fattispecie, in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall'art. 2343-ter C.C..
- Le **operazioni di aumento a pagamento del capitale in presenza di azioni gravate da usufrutto** (H.G. 34);
- i limiti all'**introduzione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato** (H.G. 35);
- la previsione di un **premio di maggioranza** o di un o sconto di minoranza nella clausola statutaria di **valorizzazione delle azioni per il caso di recesso** (H.H. 8);
- la legittimità di un'operazione di **azzeramento del capitale per perdite** e sua ricostituzione senza l'integrale annullamento delle partecipazioni preesistenti (I.G. 49);
- l'aumento a pagamento del capitale in presenza di **partecipazioni gravate da usufrutto** (I.G. 51);
- deliberazioni sulle perdite di società soggette a **concordato preventivo** o ad **accordo di ristrutturazione dei debiti omologati** (P.B. 1);

- maggioranza dei **soci professionisti nella S.T.P.** (Q.A 19).

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi 16 orientamenti del notariato clicca qui.](#)

## **8. COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE - In vigore dal 30 settembre le nuove norme di comportamento**

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato - dopo essere state poste in pubblica consultazione nei mesi scorsi - le **nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**, che entreranno in vigore il prossimo 30 settembre insieme a quelle per i collegi sindacali delle società quotate, approvate lo scorso aprile.

Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto dal vigente Codice deontologico della professione, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto.

Ogni norma è composta da "*Principi*", corredati da "*Riferimenti normativi*" essenziali e da "*Criteri applicativi*", volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi "*Commenti*" che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Dal nuovo testo emergono con maggiore forza e chiarezza la centralità che il collegio sindacale ricopre all'interno della *governance* societaria e il dovere di vigilanza che l'organo di controllo è per legge chiamato a svolgere sull'osservanza della legge e dello statuto ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento relativo ai collegi sindacali delle SOCIETA' NON QUOTATE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento relativo ai collegi sindacali delle SOCIETA' QUOTATE clicca qui.](#)

## **9. APOLIDI RIFUGIATI E STRANIERI - Fissato l'importo del prezzo del nuovo documento di viaggio a lettura ottico elettronica**

Con il decreto interministeriale 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, è stato determinato **l'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.**

A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, è determinato in **euro 34,20**, al netto dell'I.V.A..

All'importo complessivo, maggiorato dell'I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di **euro 0,50**, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A., stipulata in data 25 marzo 2009.

Detti importi dovranno essere riscossi all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico, mediante versamento sul **conto corrente postale n. 67422808** intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

Ricordiamo che, con il **decreto 7 maggio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha adottato i **nuovi tre modelli**, rispettivamente, per apolidi, rifugiati e stranieri e fissato le caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio, a lettura ottico elettronica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

## **10. AGENZIA DELLE ENTRATE - Approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti**

A distanza di quattro mesi dal termine delle consultazioni, con un **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2015, n. 118379**, è stato approvato il **nuovo Codice di comportamento del personale**, predisposto ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il documento raccoglie le regole che i dipendenti delle Entrate saranno tenuti ad osservare al fine di garantire la legalità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative.

Il documento raccoglie tutte le disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e definisce, in particolare, le **regole di comportamento che i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate** e i suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti ad osservare al fine di garantire imparzialità, diligenza, efficienza e trasparenza nello svolgimento della propria attività di servizi e per prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità.

Il Codice è finalizzato ad assicurare i doveri minimi di **diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta** nei rapporti intercorrenti tra i dipendenti dell'Agenzia e in quelli che si instaurano tra questi ultimi e i soggetti esterni.

Il documento definisce altresì un sistema regolamentare teso a garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** delle attività svolte dal personale dell'Agenzia, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalle disposizioni costituzionali, legislative, comunitarie, contrattuali e di settore.

Le disposizioni contenute nel Codice si applicano al **personale di ruolo** dell'Agenzia, **compresi i dirigenti** di prima e seconda fascia, al **personale** organicamente appartenente ad altre amministrazioni in posizione di **assegnazione temporanea** a qualsiasi titolo presso le strutture dell'Agenzia, nonché, in quanto compatibili, a tutti i **collaboratori** e **consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, indicati sul sito internet dell'Agenzia, e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Il Codice di condotta chiarisce che la violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei dipendenti incaricati di gestire le segnalazioni costituisce fonte di **responsabilità disciplinare**.

In termini generali, le **violazioni** alle disposizioni del Codice potranno comportare, a seconda di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali o dagli atti di conferimento dell'incarico, la **risoluzione del rapporto** con eventuale **richiesta di risarcimento** danni.

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice di comportamento del personale, della relazione illustrativa e del provvedimento di approvazione clicca qui.](#)

## **11. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - Legittima sui cellulari - Sentenza della Corte di Giustizia UE**

**È legittima l'applicazione della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per i servizi di telefonia mobile.** Dal momento che il contratto di abbonamento per servizi di telefonia mobile sostituisce l'autorizzazione generale e/o la licenza di stazione radio, senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell'Amministrazione, la normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa non costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. Inoltre, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria neppure l'applicazione della tassa di concessione governativa in caso di sottoscrizione del contratto di abbonamento per i suddetti servizi.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla **Corte di Giustizia UE nella causa C-416/14 del 17 settembre 2015**, avente per oggetto la compatibilità, sul piano comunitario, della normativa italiana in materia di tassa di concessione governativa applicabile all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre nel contesto di un contratto di abbonamento.

Dunque la tassa di concessione governativa resterà: **12,91 euro mensili** per i clienti business e **5,16 euro mensili** per l'uso privato.

La tassa sarà dovuta sugli abbonamenti ai telefoni cellulari, ma non sui ricaricabili.

Nell'ordinamento nazionale, le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione sono **assimilate alle stazioni radioelettriche**, per cui all'utente è richiesto il conseguimento di un'autorizzazione generale, nonché il **rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica**, che costituisce il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa.

Dal momento che il suddetto contratto sostituisce l'autorizzazione generale e/o la licenza di stazione radio, **senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell'Amministrazione**, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la normativa italiana in esame non costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione delle apparecchiature, tale da violare la direttiva n. 1999/5/CE. Inoltre, tenuto conto che la tassa di concessione governativa non si applica alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, ma ai contratti di abbonamento sottoscritti per l'utilizzo di tali apparecchiature, la stessa **non costituisce neppure un ostacolo alla libera circolazione delle apparecchiature** medesime.

Ricordiamo che, con la **sentenza n. 9560 depositata il 2 maggio 2014**, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute definitivamente sulla questione afferente la legittimità della debenza della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari, giungendo alla conclusione circa l'applicabilità del tributo alle singole utenze telefoniche radiomobili.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE clicca qui.](#)

## **12. REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI (RNDT) - Online il nuovo sito**

Il sito del **Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT)** si uniforma agli altri siti tematici dell'Agenzia per l'Italia Digitale per veste grafica e struttura delle informazioni, per fornire agli utenti un'esperienza di navigazione uniforme e ancora più intuitiva.

Il **Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT)** è il catalogo nazionale dei metadati sui dati territoriali e dei relativi servizi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni, implementato come sistema informatico *web-based* e attualmente gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il RNDT è stato istituito con l'articolo 59 del **D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005** (*Codice dell'Amministrazione digitale*) ed è riconosciuto, dal successivo articolo 60, come **base di dati di interesse nazionale**.

Le specifiche tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni e adottate con il decreto ministeriale del 10 novembre 2011.

In base a tale contesto normativo il RNDT si configura come **registro pubblico dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni italiane**, certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati.

Il RNDT è stato istituito con l'obiettivo di facilitare l'individuazione e l'utilizzo dei dati territoriali prodotti e gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sia per favorirne la condivisione tra le stesse Pubbliche Amministrazioni, che per agevolarne la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese.

**Le informazioni contenute nel RNDT possono essere liberamente consultate, scaricate e riutilizzate.**

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **13. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Nuovi adempimenti per le imprese del fotovoltaico**

A decorrere **dal 21 settembre 2015**, sono attivate, tramite i Portali del GSE (*Gestore Servizi Energetici*), le nuove funzionalità di fatturazione elettronica ("**Fatture Energy**") per i meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Certificati Bianchi da CAR) per i quali attualmente vige la fatturazione dematerializzata.

Il 20 luglio 2015 la fatturazione elettronica era stata resa attiva per il solo regime commerciale delle FER Elettriche di cui al DM 6 luglio 2012.

Dal 21 settembre 2015 - ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55 – sino state attivate le funzionalità dei Portali GSE relative alle "**Fatture Energy**" emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione anche per i seguenti regimi commerciali:

- *Ritiro Dedicato*;
- *Tariffa Onnicomprensiva*;
- *Certificati Verdi*;
- *Tariffa Fissa Onnicomprensiva*;
- *Certificati Bianchi da CAR*.

Dato che il GSE ha completato l'adeguamento dei propri sistemi informatici, dunque, da tale data, anche per settore del Fotovoltaico, il GSE emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio (SDI) per conto dei beneficiari dei servizi energetici sopra indicati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)



## **14. CONTRASSEGNO ASSICURATIVO - Al via i controlli elettronici sulle targhe dei veicoli - Da ANIA una guida pratica per gli automobilisti**

Dal **18 ottobre 2015** non sarà più obbligatorio esporre il classico contrassegno assicurativo sul parabrezza dell'automobile in quanto **il controllo della copertura assicurativa verrà effettuato con la verifica della targa**. I controllori del traffico agiranno, infatti, consultando in tempo reale apposite banche dati ministeriali.

In pratica, le Forze dell'Ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella **banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile**, direttamente nel corso di un posto di blocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come gli autovelox, i tutor, telepass, telecamere ZTL. e le altre postazioni di lettura targhe che sono posizionate sul territorio.

Ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative, creata dall'ANIA e denominata SITA. Dal sistema SITA le informazioni confluiranno nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati.

L'incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell'Ordine, di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione.

**Per gli automobilisti nessuna particolare incombenza.** Il contrassegno continuerà ad essere rilasciato, almeno nella prima fase di rodaggio della riforma. Ma non dovrà più essere esposto.

Pochi minuti dopo la stipula del contratto la banca dati nazionale dovrà già essere aggiornata, specifica l'Associazione. In caso di sinistro resterà obbligatorio scambiarsi i dati assicurativi esibendo alla controparte il contratto assicurativo per l'identificazione corretta della compagnia, necessaria per la presentazione della denuncia.

Ricordiamo, infine, che la **dematerializzazione dei contrassegni assicurativi** ha preso il via con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2013, n. 27 (c.d. "*Decreto liberalizzazioni*"), il quale, all'art. 32 ha provveduto alla modifica dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni.

Ulteriori chiarimenti sono pervenuti dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), che ha anche provveduto a divulgare una **guida pratica dedicata agli utenti assicurati**.

LINK:

[Per scaricare il testo della guida predisposta dall'ANIA clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 17 AL 23 SETTEMBRE 2015)**

**1) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147:** Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. (Gazzetta Ufficiale m. 220 del 22 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 settembre 2015:** Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (Gazzetta Ufficiale m. 220 del 22 settembre 2015).

**N.B.** A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, è determinato in **euro 34,20**, al netto dell'I.V.A..

All'importo complessivo, maggiorato dell'I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di **euro 0,50**, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. citata in premessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



**3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 6 agosto 2015:** Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse. (Gazzetta Ufficiale m. 220 del 22 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 9 luglio 2015:** Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (Gazzetta Ufficiale m. 221 del 23 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Gazzetta Ufficiale m. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 53).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

**6) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149:** Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Gazzetta Ufficiale m. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 53).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Gazzetta Ufficiale m. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 53).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151:** Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Gazzetta Ufficiale m. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 53).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)